

AREA LEGAL



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Il Decreto Crescita è Legge

Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri

Il Garante della privacy vieta il trattamento dei dati illegittimamente acquisiti mediante il form "raccolta punti"

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il design della Porsche 911 dichiarato nullo dal Tribunale dell'Unione Europea

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La prescrizione del reato presupposto non è idonea a influenzare il procedimento a carico dell'ente I limiti della responsabilità datoriale in materia di salute e sicurezza nelle grandi imprese Caratteristiche distintive degli istituti della prededuzione e del privilegio

Non sussiste collegamento negoziale tra due contratti in forza della semplice conclusione contestuale degli stessi

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVAT

Il Decreto Crescita è Legge

Legge di conversione del Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019

Dopo il voto favorevole della Camera dei Deputati, è stato approvato anche dal Senato, in data 27 giugno 2019, il testo del disegno di legge di conversione con modifiche del Decreto Crescita, di cui si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contenente diverse novità in tema di rilancio degli investimenti privati, finanziamenti, tutela del made in Italy e semplificazioni fiscali. Il decreto prevede una serie di misure fiscali, economiche, relative allo sviluppo e alle politiche energetiche, tra cui la reintroduzione del superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il cosiddetto "salva-Roma" (una norma per ridurre il peso del debito sui conti della capitale), la riapertura fino al 31 luglio dei termini per aderire alla rottamazione, uno scivolo di cinque anni per chi desidera andare in pensione nelle aziende con più di mille lavoratori. Previsto dal 2023 un taglio dell'Ires che passerà dal 20,5% al 20% e la deducibilità per intero dell'Imu sui capannoni.

A sostegno degli investimenti privati, viene prevista l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie a copertura di finanziamenti per l'acquisto di beni materiali e per il sostegno di progetti lanciati tramite le piattaforme di crowdfunding e di social lending, oltreché, la concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica-digitale e per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare. Sono state previste modifiche alla disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti, al fine di rendere più efficiente il mercato dei crediti deteriorati, e l'istituzione delle cd. società di investimento semplice a capitale fisso (SIS). Infine, specifiche misure sono state previste a tutela del made in Italy con l'istituzione di un apposito Fondo in favore delle imprese che intendano chiudere o delocalizzare, qualora le stesse siano titolari o licenziatarie di un marchio storico, o comunque siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione del proprio marchio come marchio storico.

torna su

Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri

Legge n. 55 del 14 giugno del 2019

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 140, la L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), recante disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei contratti pubblici (si veda newsletter n. 12 del 2019). Tra le novità più rilevanti previste dalla legge si ricordano: (i) le modifiche per gli affidamenti sotto soglia, in particolare viene previsto che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, oppure per i servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta; (ii) le modifiche alle disposizioni sul subappalto, in virtù delle quali la quota di subappalto non potrà superare l'incidenza del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture e (fino al 31 dicembre 2020) non è più prevista l'indicazione della terna dei subappaltatori; (iii) le modifiche ai parametri per l'adozione degli organi di controllo nelle S.r.l, con le quali a fronte del raddoppio dei limiti previsti dall'art. 2477 c.c. relativi all'attivo, ai ricavi e al numero di dipendenti, è stato disposto l'obbligo di nomina per le società che dovessero superare anche solo uno dei tre parametri summenzionati.

torna su

SIURISPRUDENZ, COMUNITARIA

Il Garante della Privacy vieta il trattamento dei dati illegittimamente acquisiti mediante il form "raccolta punti"

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 12 giugno 2019

Il Garante della Privacy, con il provvedimento in commento, ha vietato l'ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali di oltre un milione e mezzo di persone poiché acquisiti in modo illecito mediante la promozione di una raccolta punti. Nel caso di specie, in seguito ad una segnalazione, è emerso dagli accertamenti svolti dal Garante per la protezione dei dati personali che una nota società aveva inviato newsletter promozionali a circa un milione di indirizzi e-mail, raccolti e utilizzati senza un valido consenso rilasciato dai propri titolari. I dati personali, infatti, erano stati raccolti dalla società in seguito alla promozione di una raccolta punti alla cui partecipazione era subordinato il necessario rilascio di due consensi generici, uno per la società e uno per i marchi collegati, che sostanzialmente impedivano ai clienti interessati di esprimere un consenso libero e specifico per le singole finalità di trattamento. Oltre al divieto di trattamento dei dati personali acquisiti in modo illecito, il Garante della Privacy ha altresì imposto alla società in questione, nel caso in cui la stessa intenda continuare a svolgere attività a fini promozionali, la modifica del form di raccolta dati presente sul proprio sito internet, in modo da acquisire dagli utenti un consenso documentato, informato, libero, specifico e formulato in maniera chiara in relazione a tali distinte finalità.

torna su

Il design della Porsche 911 dichiarato nullo dal Tribunale dell'Unione Europea

Tribunale dell'Unione Europea – III Sezione – Sentenza del 6 giugno 2019 n. 209/18

Il Tribunale dell'Unione Europea, con la sentenza in commento, ha dichiarato la nullità del design europeo della Porsche 911 in ragione del fatto che risulterebbe carente dei requisiti della novità e del carattere individuale. In particolare, nel 2014 una azienda tedesca produttrice di giocattoli aveva promosso l'azione di nullità nei confronti del design in questione rilevando che il nuovo modello della Porsche 911 non presentava sufficienti differenze rispetto ai precedenti modelli commercializzati dalla casa automobilistica: ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 6 /2002, infatti, la tutela di un disegno o di un modello può essere garantita solo a condizione che lo stesso presenti i caratteri della novità e della individualità, con l'unico limite rappresentato dal margine di libertà concesso all'autore nel caso in cui il design sia vincolato da esigenze tecniche. Porsche, dal canto suo, lamentava il limitato grado di libertà concesso ai designer derivante dalla necessità di assecondare le aspettative di mercato, più che da esigenze di tipo tecnico, dal momento che i consumatori non avrebbero di certo apprezzato sensibili discostamenti dal design originale del celebre modello. Il Tribunale, tuttavia, ritenendo che le aspettative di mercato non sarebbero di per sé idonee a condizionare il grado di libertà dell'autore, ha affermato la nullità del design della Porsche 911 a causa della assenza del requisito della novità e del carattere individuale

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La prescrizione del reato presupposto non è idonea a influenzare il procedimento a carico dell'ente

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale – Sentenza del 12 giugno 2019 n. 25830

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il decorso dei termini prescrizionali in relazione ad un reato presupposto in favore dell'imputato persona fisica non è idoneo a influenzare il correlato procedimento di responsabilità a carico dell'ente di cui al D.lgs. 231/2001. Nel caso in esame, il rappresentante legale della società era stato imputato ai sensi dell'art. 590 c.p. per aver cagionato gravi lesioni ad un lavoratore a causa dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ed in particolare per non aver valutato i rischi di caduta e di scivolamento nelle operazioni di carico e scarico della merce sugli autocarri. Inoltre, veniva contestata la violazione degli artt. 5 e 25-septies comma 3 del D.lgs. 231/2001 poiché, ad avviso della Suprema Corte, il delitto in questione era stato realizzato nell'interesse o comunque a vantaggio dell'ente. La Corte, dunque, nell'affermare l'intervenuta causa estintiva del reato in questione per avvenuto decorso dei termini prescrizionali, ha altresì precisato che alla luce del principio di autonomia della responsabilità degli enti derivante da reato, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.lgs. 231/2001, il giudice è tenuto a procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale è stato commesso l'illecito, anche quando il reato presupposto è stato dichiarato estinto per causa diversa dall'amnistia. Nel caso in questione la Corte, constatando che la società aveva effettivamente conseguito un vantaggio dalle illecite operazioni di carico e scarico in quanto meno costose e più veloci rispetto alle corrette modalità di lavoro, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente in seguito alla verifica di esistenza del fatto di reato.

torna su

I limiti della responsabilità datoriale in materia di salute e sicurezza nelle grandi imprese

Corte di Cassazione – III Sezione Penale – Sentenza del 12 giugno 2019 n. 25977

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in tema di responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nelle strutture aziendali maggiormente articolate al fine di individuare il contenuto dell'obbligo di vigilanza datoriale e i limiti di efficacia esimente della delega di funzioni. Ad avviso della Corte, innanzitutto, è necessario sottolineare che in caso di delega di funzioni l'obbligo di vigilanza datoriale non impone un controllo costante delle modalità di svolgimento delle singole prestazioni lavorative dal momento che le competenze in merito al semplice rischio lavorativo vengono trasferite al soggetto delegato, permanendo invece in capo al datore di lavoro la responsabilità per le violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo eventualmente adottato. Invero, nelle strutture aziendali maggiormente complesse e strutturate, il soggetto responsabile della prevenzione degli infortuni derivanti dalla concreta esecuzione delle singole lavorazioni deve essere individuato nel diretto preposto alla gestione del rischio, secondo un criterio di ripartizione del rischio che tiene conto della complessità della struttura organizzativa. Infine, per quanto attiene al modello organizzativo, la Suprema Corte ha affermato che il suo riesame è necessario solo quando siano state scoperte violazioni significative delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro o siano intervenuti significativi mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

torna su

Caratteristiche distintive degli istituti della prededuzione e del privilegio

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 11 giugno 2019 n. 15724

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, al fine di definire il regime applicabile ai crediti sorti all'interno di procedure concorsuali tra loro consecutive e collegate, analizza le differenze che intercorrono tra l'istituto della prededuzione, in forza del quale i creditori della massa assumono il diritto di essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori concorsuali nei limiti della capienza dell'attivo realizzato, e l'istituto del privilegio. Il privilegio è infatti una causa di prelazione di cui gode il creditore su determinati beni/crediti e si atteggia come una qualità del credito che consente a colui che ne beneficia di essere soddisfatto con priorità rispetto agli altri creditori concorsuali e in deroga al principio della par condicio creditorum. La prededuzione, invece, presuppone la separazione delle somme a copertura delle spese per la procedura dalle somme ricavate dalla vendita dei beni del debitore destinate a copertura dei crediti concorsuali, attribuendo, in ragione della strumentalità dell'attività da cui sorge il credito rispetto alla procedura stessa, una precedenza processuale rispetto a tutti i creditori e sull'intero patrimonio del debitore. Pertanto, mentre il privilegio ha natura sostanziale perché nasce fuori e prima della procedura e segue il credito garantito trovandosi in un rapporto di accessorietà con lo stesso, la prededuzione invece ha natura procedurale perché nasce e si realizza in tale ambito e segue il credito di massa fino a quando non termina la procedura concorsuale in cui lo stesso è sorto. All'esito di tale disamina, la Corte è quindi pervenuta all'ulteriore conclusione per cui la natura prededucibile dei crediti, individuata in ragione della strumentalità di tale credito rispetto agli scopi della procedura e per tale ragione non sussumibile nella categoria del privilegio, può essere traslata tra singole procedure concorsuali che siano tra loro consecutive e collegate

torna su

Non sussiste collegamento negoziale tra due contratti in forza della semplice conclusione contestuale degli stessi

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 28 maggio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato il principio di diritto secondo il quale per poter ritenere sussistente un collegamento negoziale tra due o più contratti è necessario accertare che gli stessi siano stati stipulati per poter raggiungere un risultato ulteriore e diverso da quello che si sarebbe raggiunto attraverso la stipula isolata di ciascuno di essi. Nel caso di specie, il ricorrente che aveva concluso contestualmente un contratto di finanziamento e un contratto di assicurazione, ritenendoli collegati tra loro, lamentava la mancata estensione delle cause di invalidità e di risoluzione dall'uno all'altro. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, il fatto che due contratti siano stati stipulati contestualmente non può essere ritenuto motivo sufficiente al fine di asserire l'esistenza di un collegamento negoziale tra gli stessi, dovendo, invece, essere stipulati l'uno in funzione dell'altro al fine di realizzare un risultato che sarebbe stato impossibile da perseguire nel caso in cui gli stessi contratti fossero stati stipulati separatamente.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it